



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 16 gennaio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Inps: aggiornati i tassi per cessione del quinto su trattamenti pensionistici](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: indennità antitubercolari per l'anno 2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: sgravio a favore delle imprese con CdS conclusi entro il 31/03/2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Distinzione tra rapporto di agenzia e di mandato](#)
di Redazione



NEWS DEL GIORNO

Inps: aggiornati i tassi per cessione del quinto su trattamenti pensionistici

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 9 gennaio 2024, n. 92](#), ha fornito l'aggiornamento dei tassi applicati relativamente alle cessioni del quinto sui trattamenti pensionistici.

Tutto ciò è stato reso necessario in conseguenza dell'indicazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati da banche ed intermediari, e vevoli per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 marzo 2024.

Il messaggio precisa anzitutto i tassi medi, suddivisi per classi di importo:

- fino a 15.000,00 €
 - tassi medi: 13,68
 - tassi soglia usura: 21,10
- oltre i 15.000,00 €
 - tassi medi: 9,77
 - tassi soglia usura: 16.2125

Vengono poi suddivisi i tassi per soglia di età e, parallelamente, per importo del prestito:

- fino a 59 anni:
 - fino a 15.000,00 €: 9,92
 - oltre i 15.000,00 €: 7,94
- da 60 a 64 anni:
 - fino a 15.000,00 €: 10,72
 - oltre i 15.000,00 €: 8,74
- da 65 a 69 anni:
 - fino a 15.000,00 €: 11,52
 - oltre i 15.000,00 €: 9,54
- da 70 a 74 anni:
 - fino a 15.000,00 €: 12,22
 - oltre i 15.000,00 €: 10,24
- da 74 a 79 anni
 - fino a 15.000,00 €: 13,02
 - oltre i 15.000,00 €: 11,04
- oltre i 79 anni:



- fino a 15.000,00 €: 21,10
- oltre i 15.000,00 €: 16,2125

con precisazione finale che per le cessioni riferite a prestiti riconosciuti nei confronti ultra settantannenni, il tasso applicato è quello della soglia usura.

Master di specializzazione

Progettare e gestire la previdenza complementare

Scopri di più

Inps: indennità antitubercolari per l'anno 2024

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 3 gennaio 2024, n. 3](#), fornisce gli importi da corrispondere nell'anno 2024 a titolo di indennità antitubercolari.

Tale definizione trae origine normativa dal combinato disposto dell'articolo 4, della Legge n. 6/1975 e dall'articolo 2, comma 2, della Legge n. 88/1987.

L'aggiornamento con cadenza annuale è, invece, rimesso a quanto previsto dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che per l'annualità in corso è quello del 20 novembre 2023 (circa la perequazione delle pensioni, in via provvisoria per l'anno 2023, ed in via definitiva per il 2022).

L'aggiornamento degli importi avrà decorrenza 1° gennaio 2024, con adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari per le annualità 2023 e 2024.

Special Event

**Come instaurare rapporti di lavoro in
smart working**

Scopri di più



Inps: sgravio a favore delle imprese con CdS conclusi entro il 31/03/2023

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 2 gennaio 2024, n. 5](#), ha fornito le indicazioni utili per fruire dello sgravio contributivo previsto a favore delle imprese che hanno fruito di Contratti di Solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2023.

A favore delle citate imprese è prevista la riduzione contributiva di cui all'articolo 6 del D.L. 510/1996.

In tal senso, l'allegato 1 al citato messaggio contiene l'elenco dei beneficiari della misura, mentre nei decreti direttoriali di concessione è indicato l'importo massimo dell'agevolazione fruibile.

Il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per richiedere lo sgravio in oggetto, e a seguito di accertamento della sussistenza del diritto, la struttura territorialmente competente assegna il Codice Autorizzazione "1W" avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati dai CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni ex lege n. 608/1996".

Per quanto concerne invece la compilazione del flusso UniEMens, deve essere utilizzato il codice CausaleACredito "L990", con indicazione del relativo importo.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



Distinzione tra rapporto di agenzia e di mandato

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 novembre 2023, n. 30667, ha stabilito che la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia dev'essere operata, essenzialmente, in base al criterio della stabilità e alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia concerne la promozione di affari. Un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica e occasionale e, conseguentemente, se presenta le caratteristiche del procacciamento di affari. Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura una non episodica collaborazione professionale autonoma; il risultato è a rischio dell'agente, che ha l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni.

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro

Scopri di più